

## TORNATA DEL 17 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per modificazioni all'editto organico sul magistrato di Cassazione — Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Novara di eccedere il limite delle imposte — Congedo — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa postale — Istanze del deputato Mazza Pietro e risposta del ministro degli affari esteri — Approvazione degli emendamenti all'articolo 2 della legge e quindi degli articoli 8, 9, 14 e 20 — Emendamento del deputato Michelini Alessandro all'articolo 21 — Approvazione di quell'articolo emendato e dell'articolo 28 — Obbiezioni del ministro degli affari esteri sull'articolo 34 — Rinvio alla Commissione — Aggiunta del deputato Bottone all'articolo 38 — Opposizioni dei deputati Lanza e Monticelli relatore e del ministro suddetto — È ritirata — Sospensione di quel progetto fino a domani — votazione ed approvazione dei due progetti di legge per facoltà alle divisioni di Vercelli e d'Ivrea di eccedere il limite delle imposte.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.  
(Si procede all'appello nominale, il quale è interrotto per la costituzione in numero legale della Camera.)

### ATTI DIVERSI.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

(I deputati De Chambost e Naitana prestano il giuramento.)

Il deputato Gerbore, per affari di famiglia, chiede un congedo di dieci giorni.

(È accordato.)

### RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: PER MODIFICAZIONI ALL'EDITTO ORGANICO SUL MAGISTRATO DI CASSAZIONE; FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI NOVARA DI ECCEDERE IL LIMITE DELLA IMPOSTA.

**ARNULFO**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge portante modificazioni all'editto organico del magistrato di Cassazione e del relativo regolamento. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 767.)

**GIOVANOLA**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Novara di eccedere per il 1854 il limite dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 4113.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA POSTALE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sopra il progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1029.)

La discussione generale è aperta.

**MAZZA PIETRO.** Chiedo la parola.

Non tutti i cittadini dello Stato, o signori, partecipano nella stessa proporzione al beneficio della legge 18 novembre 1850. Gli abitanti delle grandi città, al domicilio dei quali le lettere si recano giornalmente dai fattorini senza aumento di tassa, sono evidentemente privilegiati, per questa parte, dagli abitanti dei comuni rurali che, oltre di subire un ritardo sovente notevolissimo nel ricevere le lettere, sopportano pure un'altra tassa, quella cioè che corrisponde alla spesa del trasporto dalla più prossima sede dell'ufficio postale al comune che non ha tali uffizi.

Talvolta, è vero, questa sorta di sovratassa viene sopportata dai comuni o dalle provincie di cui si tratta; ma, ad ogni modo, siano comuni o provincie, o semplici individui quelli che la pagano, ella è però sempre ingiusta ed intollerabile, perchè non divisa ugualmente da ciascuna parte del paese; perchè, a danno degli uni, si volge a totale favore degli altri; perchè l'ineguaglianza del diritto è tanto più odiosa in questo caso, che ella percuote appunto i più poveri, coloro che vi sarebbe anzi una ragione d'alleggerire e vantaggiare dal resto dei cittadini.

Ma non si favorisca, non si privilegi nessuno; si cancelli soltanto cotesta ingiustizia che pesa sui comuni rurali; si faccia soltanto che il beneficio ridondante al paese dalla menomata tariffa postale sia ugualmente raccolto da tutti.

A sortire tal effetto, il più acconcio mezzo sarebbe, come avverte benissimo l'onorevole relatore della Commissione, la istituzione dei fattorini rurali, già posta in opera con ottimo risultato presso altre nazioni. Se non ché, soggiunge egli, gli studi accurati fatti a questo riguardo dall'amministrazione delle poste, fanno giungere a circa un milione di annue lire la spesa che sarebbe necessaria per tale istituzione, e, nelle presenti strettezze, il pubblico erario non potrebbe sopportarla.

All'obbiezione finanziaria si potrebbe di leggieri rispondere trattarsi qui una questione di principio da non immolarsi con tanta fretta alla difficoltà di trovare presentemente nella rendita qualche somma d'avanzo per provvedervi. Si potrebbe rispondere che così appunto avvisò recentemente la Camera, quando, malgrado la perdita di due milioni per le finanze, proclamò l'abolizione d'ogni dazio sui cereali. Si potrebbe rispondere che, or sono pochi giorni, la Camera stessa ap-

provò una nuova spesa per lo stabilimento di *wagons-poste*, spesa veramente utile e progressiva, ma certo non necessaria nè rilevante quanto l'altra di cui vi parlo. Si potrebbe dire infine che lo spigolare un milione nei vari bilanci per riparare ad un'evidente ingiustizia che si commette, non deve tornare troppo arduo, essendovi certamente iscritte al di là di uno e più milioni spese meno giuste e meno importanti di questa.

Non pertanto, riflettendo che le stesse ragioni non valsero in altre recenti discussioni nè per trarre il Ministero a consentire fin d'ora per l'anno 1856 l'abolizione del pubblico lotto, nè per indurlo ad applicare la deduzione del quinto anche alla gabella dell'ultimo semestre 1853, io non insisterò maggiormente sul caso in questione, prevedendo come certa nel Ministero una simile resistenza. E mi chiamerò contento per ora, s'egli, riconoscendo la giustezza della mia proposta, dichiarerà ad un tempo che avviserà al miglior modo d'attuaria e di attuarla al più presto possibile; imperocchè, s'egli ammette, come non ne dubito, l'ineguaglianza del diritto che gli ho denunciata, a danno dei comuni rurali, non può a lungo comportarla, egli deve toglierla ad ogni costo di mezzo, se forza d'altro canto deve pure rimanere all'articolo 24 dello Statuto.

**DABORNIDA**, ministro degli affari esteri. Il Ministero non può a meno di riconoscere la giustezza delle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Mazza, e volentieri seconderebbe i suoi desiderii, se, come vedesi nella relazione della Commissione, la chiesta riforma non fosse ora resa impossibile dalla mancanza dei mezzi d'effettuarla.

Il direttore delle poste che, come è noto, regge questo difficile ramo di servizio con zelo ed intelligenza si è seriamente occupato della chiesta riforma; la Camera stanziò nel bilancio dell'anno scorso una somma per iniziarla; ma, essendo risultato dagli studi fatti che l'attivazione del servizio rurale esigerebbe più di 600,000 lire, si è sentita la necessità di rinunziarvi per ora. Io posso però assicurare la Camera che questa importante questione non sarà dimenticata, e che il Ministero non lascerà sfuggire le occasioni che gli si presenteranno per fare gradatamente scomparire la lamentata disuguaglianza di pesi.

**MAZZA P.** Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole signor ministro, e così il fatto confermi la verità delle sue parole.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intende di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

Art. 2 del progetto da sostituirsi a quello della legge vigente. « La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d'oltre mare è assoggettata alla tassa uniforme di *venti centesimi*.

« Le lettere che, ridomandate dal mittente, gli venissero, mediante le prescritte formalità, restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regi Stati. »

(È approvato.)

Art. 8 del progetto. « Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi. »

**MAZZA P.** Per la stessa ragione per cui dopo le parole: « da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16; da oltre i grammi 16 ai 25, da oltre i grammi 25 ai 40, » si è posta la parola *inclusivamente*, mi pare che questa parola debba essere ripetuta per l'altra parte della progressione, cioè dopo le parole « da oltre i grammi 40 ai 60. » Sarà più regolare, ed ogni meno retta interpretazione sarà resa impossibile.

**MONTICELLI**, relatore. Aderisco in nome della Commissione all'emendamento proposto dal deputato Mazza.

**MAZZA P.** Mi pare che anche l'alinea che segue non sia troppo ben redatto.

Esso è così concepito: « Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi. »

Si comprende il significato di quest'alinea; ma credo che le espressioni in esso adoperate non siano le più proprie ad esprimere il concetto su cui altronde non può cadere equivoco nella pratica.

**MONTICELLI**, relatore. La Commissione crede che la redazione di quest'alinea sia bastevolmente chiara, e, per dire vero, non saprebbe proporre un'altra più adatta; se il deputato Mazza ne presenta una migliore, la Commissione non avrà difficoltà d'accettarla.

**PRESIDENTE.** Se non si propone un'altra redazione, metto ai voti il primo alinea quale fu proposto dalla Commissione ed emendato dal deputato Mazza.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

Art. 9 del progetto. « Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

« Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle, secondo le circostanze, ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima. »

(La Camera approva.)

Art. 14 del progetto. « Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

« Andrà perduto nei mittenti il valore dei francobolli che, secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime. »

(La Camera approva.)

Art. 20 del progetto. « Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare, per qualunque destinazione dei regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.

« Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non

cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti. »

(La Camera approva.)

Art. 21 del progetto. « I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso.

« Però il diritto d'affrancamento di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

**MONTICELLI, relatore.** È occorso un errore nel secondo alinea di questo articolo. Bisognerebbe togliere la parola di *affrancamento*, e si direbbe perciò soltanto « però il diritto di un plico non può mai essere inferiore a quello d'una lettera semplice, » come stava scritto nel primitivo articolo della legge 18 novembre.

**MICHELINI A.** Io proporrei alla Camera di fare a questo articolo 21 della legge un'aggiunta, la quale già stava nella legge 18 novembre 1850. Quest'aggiunta che io propongo è in favore del commercio, e consisterebbe in che dopo le parole: *i plichi di carte manoscritte*, si aggiungesse: *ed i campioni di merci destinati, ecc.*

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Michelini.

(È appoggiato.)

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova è adottato.)

**MICHELINI A.** Giacchè è adottato questo emendamento, credo che dovrebbero annullare l'articolo 34 della legge 18 novembre 1850, il quale dice appunto: « I campioni di merci che si vogliono spedire per mezzo della posta sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento al diritto stabilito per le lettere, ecc. »

Giacchè i campioni di merci si sono assimilati ai manoscritti, mi pare che quest'articolo 34 della legge 18 novembre 1850 non debba più esistere.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

**MONTICELLI, relatore.** Bisognerebbe che questa proposta fosse rimandata alla Commissione per fare in modo più ponderato questo cambiamento. L'onorevole Michelini non ha sviluppato il suo emendamento sull'articolo 21, e trattandosi di campioni di merci in cui sono anche compresi i metalli, mi pare che si debba esaminare bene le conseguenze di questa disposizione.

**PRESIDENTE.** Osservo al signor relatore che la Camera ha già votato questo emendamento.

**MONTICELLI, relatore.** Non propongo di tornare indietro, ma parlo su quest'ultima proposizione per cui si toglierebbe l'articolo 34.

Io credo che quest'articolo potrebbe essere modificato in maniera da escludere i campioni pesanti, fragili e di trasporto pericoloso.

**MICHELINI A.** Io non ho alcuna difficoltà a rimandare la mia proposta alla Commissione affinché la esamini meglio.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 21. Lo rileggo:

« I plichi di carte manoscritte ed i campioni di merci destinati per l'interno e sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

« Però il diritto di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

(È adottato.)

« Art. 28 proposto dalla Commissione. « I giornali, le gazette e gli stampati diversi dei regi Stati per l'estero, e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri.

« Il Governo del Re avrà la facoltà di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, nei quali i periodici sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito nei rispettivi Stati esteri sopra i periodici sardi. »

Il Ministero accetta quest'articolo 28 ?

**DABORMIDA, ministro degli esteri.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** Lo metto dunque ai voti.

(È adottato.)

**DABORMIDA, ministro degli affari esteri.** Mi rincresce di non avere ben avvertito alle conseguenze dell'emendamento stato all'articolo 21 proposto dal deputato Michelini, e di non essermi opposto alla sua adozione: egli è intanto certo che esso qual venne adottato, trae seco la soppressione dell'articolo 34. L'onorevole signor relatore ha già osservato che, estendendosi la diminuzione della tassa ai campioni di tutte le merci senza eccezione, si può andare incontro a gravi inconvenienti. Appoggierei quindi la domanda che egli ha fatta perchè si rimandi la legge alla Commissione onde studi il modo di evitare i danni che da esso potrebbero nascere.

Non pare a me che esso possa estendersi ai campioni, ed anche ai campioni di ferro pesanti, come accennava il signor relatore. Trattandosi di plichi e di campioni sotto fascia, il favore dovrebbe limitarsi ai campioni dei panni e stoffe, ecc., ai quali si potrebbe dare la forma di plichi. Ad ogni modo è evidente la necessità di rimandare la questione allo studio della Commissione, acciò essa veda modo di ovviare ai temuti inconvenienti.

**MICHELINI A.** Io farò osservare al signor ministro ed alla Commissione che se i negozianti vorranno mandare campioni molto pesanti, come argenterie, oreficerie o ferro, pagheranno la tassa che è portata dalla legge; ma si persuadano che per i campioni di peso ragguardevole i negozianti che conoscono bene il loro interesse non si serviranno al certo della posta.

Tuttavia io non mi oppongo a che si rimandi il progetto alla Commissione affinché cerchi il modo di coordinare l'articolo 21 stato emendato col 34 della legge.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda rimandare alla Commissione l'articolo 34 della legge.

(È rimandato alla Commissione.)

**BOTONE.** L'articolo 38 della legge 18 novembre 1850 stabilisce che le franchigie di posta saranno limitate al carteggio pella famiglia reale ed a quella dei senatori e deputati durante le Sessioni parlamentari, per 20 giorni prima e dopo di esse, e pel carteggio relativo al pubblico servizio.

In seguito all'interpretazione stata data dal Ministero a questo articolo, dopo lo scioglimento della Camera, cessando dalla deputazione, cesserebbero i deputati di godere di questa franchigia.

Io reputerei tuttavia assai ragionevole e giusto di conservare loro questa esenzione, se non per venti giorni, almeno per 15 o per 16, imperciocchè prima che il decreto di scioglimento della Camera sia pervenuto all'estremità dello Stato, molte lettere sono tuttavia dirette ai deputati per affari riguardanti la deputazione, ed i deputati non potrebbero rifiutare di accettarle, poichè non è loro possibile di sapere se

esse trattino di affari loro particolari, oppure di affari pubblici.

Stimo quindi mio debito di proporre un'aggiunta a questo articolo onde ovviare all'inconveniente che ho accennato. L'aggiunta all'articolo 58 sarebbe così concepita: dopo le parole del *pubblico servizio* si aggiungerebbe:

« I deputati continueranno a godere della franchigia per « giorni 15 posteriori al decreto di scioglimento della Camera. »

Il ministro non avrà, a mio credere, difficoltà ad ammettere quest'aggiunta per le considerazioni da me addotte, fondate, come è ben evidente, sopra ragioni di giustizia.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

**LANZA.** Io credo di dovermi opporre a questa proposta, non per altro, se non perchè con essa si reclama un qualche vantaggio a favore dei deputati; una domanda di simile genere non dovrebbe, a parere mio, mai partire da questa Camera.

Ragioni d'alta delicatezza sembrano consigliare di prescindere da questo emendamento, onde evitare qualunque interpretazione meno che favorevole alla Camera medesima.

**DABORMIDA, ministro degli affari esteri.** Io credo col-l'onorevole Bottone che non debbano andare soggette alla tassa le lettere ricevute dai signori deputati dopo lo scioglimento della Camera, quando sono impostate prima che sia nel luogo dell'impostamento, conosciuto lo scioglimento stesso.

Ma credo in pari tempo che l'emendamento proposto dall'onorevole Bottone non assicuri questa giusta esenzione perchè potrebbe darsi che da alcuni paesi, della Sardegna, per esempio, giungano lettere ad un ex-deputato nell'accennata condizione dopo i 15 giorni dacchè la Camera fu sciolta.

Penserei quindi che non si dovesse portare alterazione all'articolo 58 della legge, e si lasciasse invece un potere discrezionale al Ministero, il quale continuerebbe ad usarne, come fece dopo l'ultimo scioglimento della Camera, nella quale circostanza esso ha precisamente stabilito che fossero esenti dalla tassa le lettere dei signori deputati, quando risultassero impostate prima che fosse nel luogo di loro provenienza ufficialmente noto lo scioglimento.

Che se sono occorsi alcuni sbagli, io non dubito che i deputati che fecero dei reclami ottennero la riparazione che io considerai loro dovuta.

**MONTICELLI, relatore.** La Commissione non crede di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Bottone per le stesse ragioni che furono esposte dal deputato Lanza. Essa è d'avviso che la Camera dovrebbe per lo meno astenersi dal dare un voto col quale si recherebbe un vantaggio, sebbene non grande, ai membri che la compongono.

**BOTTONE.** Non so in verità perchè alcuni membri di questa Camera trovino ripugnanza a prendere l'iniziativa di questa misura. L'iniziativa della legge può partire dal potere esecutivo, o da una delle due Camere. Non è molto probabile che il Senato se ne voglia occupare; il potere esecutivo non se n'è punto occupato; bensì il Governo, come ha accennato il signor ministro, ha cercato di transigere colle circostanze onde i deputati non restassero dall'attuale disposizione di legge aggravati. A me pare che quando un deputato fa una proposta che crede giusta, la Camera non abbia in nessun modo da adontarsene, quand'anche in essa vi sia alcunchè che venga a favorirla.

Se la Camera credesse che questo termine di 15 giorni sia troppo lungo, lo potrebbe limitare a 10.

Del resto io sono bastantemente pago delle spiegazioni del signor ministro, ed ho fiducia che egli ed i suoi successori si condurranno per l'avvenire come pel passato, tanto più dopo la dichiarazione esplicita testè fatta alla Camera. E prendendo atto della medesima, non insisto più sul mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Siccome questa proposta è ritirata, ometto di porla ai voti.

Il progetto di legge sarà dunque rimandato alla Commissione per l'emendamento del deputato Michelini Alessandro, secondo le istanze del signor ministro degli esteri ed a norma di quanto si è già deliberato.

**APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE LE DIVISIONI DI VERCELLI E DI IVREA AD ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli di eccedere nel 1854 il limite normale della sua imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1116.)

Darò lettura dell'articolo unico:

« È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Vercelli, in conformità della sua deliberazione presa con verbale del 23 settembre 1853, d'accrescere sino a lire 520,000 l'imposta destinata a coprire le spese dell'esercizio 1854 comuni alle tre provincie che la compongono. »

La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda di passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera adotta.)

Metto ai voti l'articolo testè letto.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

**Risultamento della votazione:**

Presenti e votanti . . . . .	107
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	101
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera adotta.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per concedere la stessa facoltà alla divisione amministrativa d'Ivrea di eccedere nel 1854 il limite normale della sua imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1120.)

Se nessuno domanda la parola, io interrogo la Camera se intenda di passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera approva.)

Do lettura dell'articolo unico:

« La divisione amministrativa d'Ivrea è autorizzata ad accrescere fino a lire 500,000 l'imposta destinata a coprire le spese comuni alle provincie che la compongono, allegate nel suo bilancio dell'esercizio 1854, in conformità della deliberazione presa dal Consiglio divisionale in seduta del 30 novembre 1853. »

(Posto ai voti, è approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti . . . . .	108
Maggioranza . . . . .	55
Voti favorevoli . . . . .	102
Contrari . . . . .	6

(La Camera adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 2 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa postale ;
- 2° Discussione del progetto di legge per accordare alla divisione di Novara la facoltà di eccedere il limite dell'imposta ;
- 3° Discussione del progetto di legge per accordare la stessa facoltà alla divisione di Savona ;
- 4° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 18 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa postale — Relazione del deputato Monticelli sull'articolo 34 — Approvazione di quell'articolo emendato, e quindi dell'intero progetto — Presentazione di tre progetti di legge dal ministro delle finanze: 1° per proibizione delle lotterie; 2° convenzione colla Religione dei santi Maurizio e Lazzaro portante l'alienazione a favore del demanio, dei tenimenti di Pobietto, Gazzo e Rolosino; 3° per modificazioni alla tariffa sanitaria — Cenni del ministro su quest'ultimo — Relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione di un prestito di 35 milioni — Istanza del ministro delle finanze — Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Cuneo di eccedere il limite delle imposte — Discussione del progetto di legge per facoltà alla divisione di Savona di eccedere il limite delle imposte — Istanze del deputato Saracco e risposta del ministro dell'interno — Votazione ed approvazione del progetto — Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge per la stessa facoltà alla divisione di Novara — Rinvio dello squittinio segreto a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Annoni — Avigdor — Avondo — Bairo — Balbi — Barbier — Beldi — Benso — Bianchetti — Blanc M. — Blanc P. — Bò — Bona — Bolmida — Boita — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunier — Buttini — Cabella — Cantara — Carquet — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cattaneo — Cavalli — Cavour C. — Cavour G. — Chenal — Chiò — Cobianchi — Colli — Decastro — Delitala — Della Motta — Demartinel — Despine — De Viry — Fara — Farina M. — Farini — Gallisai — Gallo — Galvagno — Garibaldi — Genina — Girod de Montfalcon — Graffigna — Grixonni — Isola — Jacquier — La Marmora — Malan — Mameli Giorgio — Menabrea — Miglietti — Mongellaz — Pareto — Pescatore — Petitti — Pernati — Pugioni — Rattazzi — Rocci — Roux-Voilon — Salmour — Sappa — Sauli — Scapini — Serra Francesco — Sineo —

Sommeiller — Sonnaz — Tecchio — Tegas — Taveri — Valerio.

**ASSENTI,** segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**CROSA.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 5345, colla quale il comune di Verolengo, credendosi aggravato nella distribuzione del canone gabellario, chiederebbe che gli fosse fatta una diminuzione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**DEBENEDETTI.** Colla petizione numero 5347 Giovanni Maria Lorenzini, del comune di Ortonovo, soldato negli ultimi tempi dell'impero francese in Italia, espone che per le ragioni narrate nella petizione succitata non poté ottenere il brevetto constatante la ferita da lui riportata, e quindi godere adeguata giubilazione. Ora egli chiede che la Camera voglia sanare tale difetto; e ancorchè trovisi il petente in una età già avanzata ed in condizione molto miserabile, qualunque sia la deliberazione che conseguiti la sporta istanza, non vorrebbe essa farsi lungo tempo attendere; e quindi prego la Camera acciò le piaccia dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)